

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione il 20 marzo 2006 — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Porto Antico di Genova SpA

(Causa C-149/06)

(2006/C 310/01)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Corte Suprema di Cassazione

Parti nella causa principale*Ricorrente:* Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate*Convenuto:* Porto Antico di Genova SpA**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 21, comma 3, secondo periodo del Regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal Regolamento CEE n. 2082/93 ⁽¹⁾, secondo cui i pagamenti dei contributi ai beneficiari finali devono essere effettuati senza alcuna detrazione o tattenuta che possa ridurre l'importo dell'aiuto finanziario al quale essi hanno diritto, debba essere interpretato nel senso che tali contributi non possono nemmeno concorrere a formare la base imponibile ai fini delle imposte sul reddito o di altre imposte successivamente dovute dai beneficiari in base alla normativa tributaria nazionale;
- 2) In caso affermativo, se tale regime di esenzione riguardi esclusivamente la quota di contribuzione a carico dei fondi ovvero anche quella erogata, nel quadro della medesima azione di sviluppo, dalle autorità nazionali, regionali o locali.

⁽¹⁾ G U L 193 p. 20.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 5 settembre 2006 — Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH/Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

(Causa C-360/06)

(2006/C 310/02)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg

Parti nella causa principale*Ricorrente:* Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH*Convenuto:* Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg**Questione pregiudiziale**

Se contrasti con l'art. 52 del Trattato CEE (art. 52 del Trattato CE, divenuto art. 43 CE), in combinato disposto con l'art. 58 del Trattato CEE (art. 58 del Trattato CE, divenuto art. 48 CE), il fatto che, nell'ambito della determinazione del valore delle quote di una società di capitali non quotata in borsa, alla partecipazione in una società di persone tedesca venga attribuito un valore inferiore rispetto alla partecipazione in una società di persone con sede in un altro Stato membro.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandse Raad van State (Paesi Bassi) il 18 settembre 2006 — Associazione «Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening»/Ministro degli Affari sociali e dell'occupazione

(Causa C-383/06)

(2006/C 310/03)

*Lingua processuale: l'olandese***Giudice del rinvio**

Nederlandse Raad van State

Parti nella causa principale

Ricorrente: Associazione «Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening»

Convenuto: Ministro degli Affari sociali e dell'occupazione

Questioni pregiudiziali

- 1) a. Se uno Stato membro o un organo amministrativo di tale Stato possa far discendere un potere direttamente da un regolamento — pertanto senza fondamento nel diritto nazionale.
- b. In caso di soluzione affermativa, se l'art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) 19 dicembre 1988, n. 4253 ⁽¹⁾, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro, come modificato dal regolamento n. 2082/93 (il regolamento di coordinamento) (GU CE 1993 L 193/6), conferisca il potere, avendo riguardo alla fissazione dell'aiuto, di recuperare fondi indebitamente erogati, posto che l'art. 23 del regolamento di coordinamento obbliga gli Stati membri a far ciò, in caso di abuso o di negligenza ai sensi dell'articolo medesimo.
- 2) In caso di soluzione negativa, se l'art. 10 del Trattato CE, in combinato disposto con l'art. 249 del Trattato, comporti che una norma nazionale quale l'art. 4.57 dell'Algemene wet bestuursrecht (Legge generale sul diritto amministrativo) — in forza della quale può essere disposto il recupero di fondi e di anticipi indebitamente pagati — debba essere interpretata in modo conforme al regolamento.
- 3) In caso di soluzione affermativa, se siffatta interpretazione trovi il suo limite nei principi generali del diritto facenti parte del diritto comunitario, segnatamente i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
- 4) a. In caso di soluzione affermativa della terza questione, relativamente a siffatta limitazione si pone ancora la questione se ai principi giuridici nazionali della certezza del diritto e dell'affidamento debba riconoscersi una portata più ampia di quella attribuita ai principi generali del diritto comunitario, segnatamente quelli della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, il cui rispetto deve essere garantito ai fini dell'applicazione del regolamento di coordinamento.
- b. Se, in sede di applicazione dei principi di diritto comunitario della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, sia rilevante che la circostanza che l'inosservanza da parte del beneficiario degli aiuti degli obblighi derivanti dal relativo settore del diritto comunitario sia imputabile allo stesso Stato membro competente a concedere l'aiuto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandse Raad van Staate (Paesi Bassi) il 18 settembre 2006 — Comune di Rotterdam/Ministro degli Affari sociali e dell'Occupazione

(Causa C-384/06)

(2006/C 310/04)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Nederlandse Raad van State

Parti nella causa principale

Ricorrente: Comune di Rotterdam

Convenuto: Ministro degli Affari sociali e dell'Occupazione

Questioni pregiudiziali

- 1) a. Se uno Stato membro o un organo amministrativo di tale Stato possa far discendere un potere direttamente da un regolamento — pertanto senza fondamento nel diritto nazionale.
- b. In caso di soluzione affermativa, se l'art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) 19 dicembre 1988, n. 4253 ⁽¹⁾, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro, come modificato dal regolamento n. 2082/93 (il regolamento di coordinamento) (GU CE 1993 L 193/6), conferisca il potere di revocare la fissazione di un aiuto e successivamente di recuperare l'importo erogato, posto che l'art. 23 del regolamento di coordinamento obbliga gli Stati membri a far ciò, in caso di abuso o di negligenza ai sensi dell'articolo medesimo.
- 2) In caso di soluzione negativa, se l'art. 10 del Trattato CE, in combinato disposto con l'art. 249 del Trattato, comporti che una norma nazionale quale l'art. 4.49, primo comma, dell'Algemene wet bestuursrecht (Legge generale sul diritto amministrativo) — in forza della quale l'organo amministrativo può revocare o modificare a svantaggio del beneficiario la fissazione di un aiuto a) in forza di fatti o circostanze di cui al momento della fissazione dell'aiuto non poteva ragionevolmente essere a conoscenza e in base ai quali l'aiuto sarebbe stato previsto ad un livello inferiore a quello stabilito dalla decisione di concessione, b) qualora la fissazione dell'aiuto non fosse corretta e il beneficiario del medesimo lo sapeva o avrebbe dovuto saperlo, o c) qualora il beneficiario dopo la fissazione dell'aiuto non abbia rispettato le condizioni da cui esso dipendeva — debba essere interpretata in modo conforme al regolamento.

⁽¹⁾ GU L 374, pag. 1.